

La progressione automatica dei requisiti pensionistici dopo la Legge di bilancio 2026

Il difficile quadro normativo e informativo. Attenzione a non screditare automatismo e Istituzioni

di **Red. Ref.** | www.reforming.it

*« Mi colse un'inquietudine enorme.
Pensai: Giacchè mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l'ultima volta.
Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine,
a onta che la febbre forse aumentasse e che a ogni tirata sentissi [...] bruciore.
Finii tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un voto.
E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre [...]. »*

[La coscienza di Zeno – Italo Svevo, 1923]

Qualche tempo fa, nel [“Decreto Unico Pensioni di novembre”](#) si suggeriva di far converger in un unico decreto interministeriale tre compiti adesso assegnati a tre distinti:

- Indicare il tasso di rivalutazione all'inflazione delle pensioni già in erogazione,
- Aggiornare i requisiti di età e contribuzione per il pensionamento in linea con gli incrementi di vita attesa attestati dall'ISTAT,
- Aggiornare sulla base degli stessi incrementi i coefficienti “Dini” per la trasformazione del montante nozionale in rendita.

Si sottolineavano i vantaggi: **razionalizzare la produzione normativa**, favorire la **diffusione dell'informazione** anche grazie alla creazione di una scadenza istituzionale ripetuta e con data fissa, favorire anche la maturazione e la **consapevolezza dell'opinione pubblica**. Tre finalità che auspicabilmente ogni atto normativo dovrebbe perseguire. Con qualche accortezza in più, si potrebbe incorporare nello stesso decreto anche il tasso di rivalutazione nozionale del montante che poi viene convertito in rendita al momento del pensionamento.

Il 2026 si apre, invece, in una direzione quasi opposta, di ulteriore frammentazione, anche se su una fattispecie non perfettamente sovrapponibile ma sicuramente collegata. La frammentazione è coglibile nel Messaggio n. 559 della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS in data 17 febbraio, che tenta di dare chiarezza al pubblico e agli Uffici territoriali su come districarsi tra le plurime fonti informative

sull'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, un caposaldo del sistema pensionistico e dei conti pubblici.

[Il 19 dicembre 2025, il Decreto](#) direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (*"Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita"*) ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a tre mesi, calcolato secondo la normativa in vigore già descritta in *"[I decreti di aggiornamento dei parametri pensionistici](#)"*. Il decreto del 19 dicembre 2025 non ha fatto altro che recepire i dati demografici di sopravvivenza riportati negli [Indicatori demografici](#) dell'ISTAT e formalmente comunicati dal Presidente dell'ISTAT con Nota n. 2499185 del 25 novembre 2025.

A distanza di sole due settimane, l'articolo 1, comma 185, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), ha spacchettato il suddetto incremento in due gradini a parità di ampiezza complessiva: un solo mese per l'anno 2027, cui si aggiungono ulteriori due mesi per l'anno 2028.

A distanza di altre due settimane, è stata pubblicata, come Rapporto n. 26, la Nota di aggiornamento a *"[Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario](#)"*, elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Già di necessità lungo e complesso, in questa edizione il Rapporto contiene, tra le altre cose, [l'evoluzione dei requisiti di età e anzianità](#) per il pensionamento sino al 2084 sia *ante* sia *post* Legge di bilancio 2026 (l'unica differenza è nel dato del 2027 ma le tabelle sono sdoppiate). Per i primi anni, l'evoluzione fa riferimento agli stessi [Indicatori demografici](#) dell'ISTAT recepiti nel decreto del 19 dicembre 2025, mentre per gli anni successivi e sino al lungo periodo il riferimento è allo scenario mediano delle proiezioni demografiche sviluppate dall'ISTAT con anno base il 2024.

Dopo avere premesso questi tre riferimenti normativi-informativi, il Messaggio dell'INPS, forse memore delle [polemiche che si sono sollevate l'anno scorso](#) proprio sul recepimento degli adeguamenti anagrafico-contributivi nelle piattaforme informative dell'INPS, fa due precisazioni. In primo luogo, si comunica che l'UNICARPE¹ è stato aggiornato per tenere conto sia del più recente scenario demografico rilasciato dall'ISTAT, che richiederebbe un incremento di tre mesi dal 1° gennaio 2027, sia della modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026 che, come già detto, spacchetta l'incremento in due incrementi più piccoli (un solo mese nel 2027, ulteriori due mesi nel 2028).

A leggere bene tra le righe, più critica può apparire la seconda precisazione, che sottolinea come *"[...] in ogni caso, i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l'accesso ai trattamenti pensionistici sono individuati con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali [...]"*. Il decreto sarebbe l'omologo ricorrente di quello già citato emanato il 19 dicembre 2025. *"Solo a seguito dell'emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029- 2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati [nello scenario mediano dell'ISTAT]"*.

¹ L'UNICARPE è l'applicativo dell'INPS utilizzato per la simulazione della pensione a partire dall'estratto conto del cittadino. La versione destinata ai Patronati, denominata [CoPI](#) (Consulenza Pensionistica per Intermediari), permette di simulare scenari pensionistici futuri e verificare il soddisfacimento dei requisiti sulla base della più aggiornata versione dei proiezioni demografiche dell'ISTAT (scenario mediano). È stata una innovazione notevole quella di permettere a tutti i cittadini di verificare *on-line* la propria situazione pensionistica e simulare, al meglio dell'informazione disponibile al momento, le date di possibile pensionamento e gli importi delle relative pensioni.

Dove sta la criticità? La criticità sta nel fatto che, per come il Legislatore ha pensato e costruito il meccanismo automatico di adeguamento, il decreto ministeriale è esclusivamente ricognitivo dei valori che l'ISTAT attesta su basi puramente tecniche (Indicatori demografici e Nota del Presidente). Il decreto non può incorporare valori diversi, ma si fa solo carico di recepirli e incorporarli nella normativa vigente. I requisiti per il biennio 2029-2030 potranno essere diversi solo se, nel frattempo, aggiornamenti dell'ISTAT faranno emergere andamenti della vita attesa diversi da quelli rilevati alla data odierna. Il riferimento è il dato, il decreto è un veicolo giuridico.

Anche prima dell'emanazione del decreto che ne recepirà i valori, gli Indicatori demografici e le proiezioni dell'ISTAT, anche nella forma riprodotta nel Rapporto periodico della RGS, sono **fonti informative ufficiali e istituzionali** attraverso cui il pubblico può venire a conoscenza delle variazioni che negli anni successivi avranno i requisiti di pensionamento al meglio dei dati disponibili. Prima questa informazione è accessibile ed è diffusa, meglio è per le persone e le famiglie che devono programmare le loro scelte. Prima questa informazione è inserita in UNICARPE, più utili diventano le simulazioni delle uscite pensionistiche e i calcoli dei relativi assegni che adesso ogni cittadino può ottenere utilizzando gli applicativi sul sito *web* dell'INPS. Più tempestiva e chiara è l'informazione, più si promuovono consapevolezza e maturazione dell'opinione pubblica che, invece, sono indebolite se i dati demografici sono messi in discussione e lo stesso automatismo di adeguamento fatto apparire come eventuale e condizionabile da preferenze e opportunità politiche che possono di volta in volta emergere.

Ma, oltre che con la polemiche dello scorso anno, la cautela del Messaggio dell'INPS si spiega anche con la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026. Se, a distanza di poche settimane, è stato prima pubblicato il decreto ministeriale con adeguamento di tre mesi, poi adottata la norma di spaccettamento in due gradini, poi ancora pubblicata la Nota di aggiornamento a "*Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario*" in cui, per non sbagliare, la RGS presenta la dinamica dei requisiti di uscita sia *pre* sia *post* Legge di bilancio 2026, allora è del tutto comprensibile che anche l'INPS "metta le mani avanti" e, invece di comunicare *tout court* l'avvenuto aggiornamento dei suoi sistemi con il dato statistico di sopravvivenza rilevato dall'ISTAT, faccia la cronistoria di quello che è accaduto mettendo contemporaneamente in guardia che gli incrementi effettivi potranno essere diversi da quelli incorporati nei *tool* di simulazione messi a punto proprio per aiutare i cittadini a programmare le scelte. L'INPS, che si trova al centro tra l'applicazione della normativa e l'erogazione dei servizi ai cittadini, è a rischio di schizofrenia istituzionale.

È la seconda volta che l'automatismo viene rallentato. La prima ha riguardato il requisito di anzianità contributiva per le uscite anticipate, che la Legge 26/2019² (quella di "Quota 100") ha bloccato a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini sino al 2024. Ma quello del 2019 fu un intervento specifico delle uscite anticipate e, in aggiunta, controbilanciato dal reinserimento della finestra mobile di tre mesi tra la data di perfezionamento del requisito e la data di pagamento del primo assegno³. L'intervento del 2026, invece, pur limitato nella misura, riguarda sia le uscite di

² Di conversione del DL 4/2019.

³ In realtà, il blocco era previsto sino al 2026, poi accorciato al 2024 solo perché l'incremento da applicare nell'ultimo aggiornamento (1° gennaio 2025) risultava nullo. L'accorciamento non ha di fatto comportato nessuna modifica dei requisiti di pensionamento rispetto al *trend*. La Legge 26/2019 ha anche riattivato la finestra mobile di tre mesi per le uscite anticipate. Questa finestra non è a termine nel 2024 (2026) ma è strutturale: dimostrazione che, come usa ripetere sovente la Prof.ssa Fornero, "*non esistono pasti gratis*". Il blocco temporaneo dei requisiti di uscita, i parametri più visibili ai cittadini e quindi anche quelli più politicamente sensibili, è avvenuto in combinazione con la reintroduzione della finestra mobile, parametro di natura più tecnica e meno esposto al dibattito.

vecchiaia sia quelle anticipate, non ha nessun bilanciamento, e si presenta come diretto all'automatismo di adeguamento.

Quanto sia necessario non scalfire il meccanismo automatico, e quanto sia anche dannoso screditarlo agli occhi dei cittadini ingenerando aspettative che esso faccia parte delle scelte inopportune da correggere, lo fa capire immediatamente il grafico riportato nel [Box 3](#) del [Rapporto n. 26 della RGS](#) citato nel Messaggio dell'INPS. Secondo lo scenario nazionale base di proiezione, l'incidenza sul PIL della spesa pensionistica passa da circa il 15,2 per cento del 2025-2026 a oltre il 17 per cento del 2042-2043, per poi ridursi gradualmente e scendere sotto il 14 per cento nel 2062-2063, e quindi riacquistare una leggera tendenza al rialzo negli anni successivi. Solo tra il 2050 e il 2055 lo scenario base vede l'incidenza della spesa sul PIL ritornare allo stesso livello di oggi.

Rispetto a questo profilo, che cosa accadrebbe se i requisiti di pensionamento rimanessero fissi al loro livello attuale (quello del biennio 2025-2026) senza alcun aggancio alla dinamica delle vita attesa? Nello scenario "*Requisiti costanti dal 2025*" il picco di incidenza del 2042-2043 si sposta verso l'alto di oltre 0,7 punti percentuali di PIL. Dopo la fase di graduale riduzione, nel 2062-2063 l'incidenza sul PIL resta, quando raggiunge il minimo, 0,8 punti percentuali al di sopra dello scenario base, per poi intraprendere il leggero *trend* di risalita. Alla fine della fase di riduzione, l'incidenza sul PIL arriverebbe a collocarsi a livelli non troppo diversi da quelli attuali, che oggi osserviamo con preoccupazione per gli equilibri di bilancio e per la urgenza di ricavare spazi, all'interno della spesa pubblica, per dare adeguata copertura ad altre funzioni.

Uno scenario ancor più problematico sarebbe quello con in cui restassero costanti sia i requisiti di pensionamento sia i coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita, nel grafico della RGS chiamato scenario "*Requisiti e CT costanti dal 2025*". Nel punto di picco, l'incidenza della spesa sarebbe di oltre 1 punto percentuale superiore rispetto allo scenario base; durante la fase di discesa, la differenza andrebbe allargandosi di continuo sino a contare 1,5 punti percentuali di PIL nel 2062-2063; di fatto, l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL resterebbe sempre al di sopra del livello attuale.

Questo secondo scenario è più problematico perché si ipotizza vengano bloccati entrambi gli automatismi di controllo della spesa, ma sarebbe superficiale accantonarlo come estremo e di poco interesse per il dibattito di *policy*. Se si indebolisce l'applicazione dell'automatismo che riguarda i requisiti di pensionamento, indirettamente si mette sotto pressione anche l'altro che riguarda i coefficienti di trasformazione, la cui funzione è "spalmare" il montante nozionale, accumulato durante la carriera di lavoro, sugli anni di vita attesa quando si va in pensione. Se si sospende o peggio si blocca il primo, il secondo sarà costretto a "spalmare" il montante su archi di tempo corrispondentemente più lunghi, con conseguente riduzione della pensione e del tasso di sostituzione che potrebbero non essere socialmente sostenibili e/o rendere necessario attivare altre voci di spesa pubblica. Anche se in linea di principio possono essere disaccoppiati, i due automatismi sono disegnati per restare integrati⁴.

⁴ È utile qui ricordare che le proiezioni della speranza di vita sono effettuate sulla base del metodo cosiddetto "a generazioni contemporanee" (*backward looking*). Se si adottassero metodologie di proiezione in grado di cogliere l'evoluzione da generazione a generazione (*forward looking*), la progressione della vita attesa risulterebbe plausibilmente più intensa e, di conseguenza, più alti i costi di una rinuncia all'aggancio automatico dei parametri pensionistici, ben oltre quanto raffigurato nel grafico della RGS. Se ne è discusso in "[Dove va la vita attesa?](#)".

La modifica introdotta con la Legge di bilancio 2026 deve rimanere un caso isolato per evitare ripercussioni su come nei prossimi anni gli automatismi di collegamento con le progressioni di vita attesa potranno essere coinvolti nel dibattito di *policy* ed essere percepiti dai cittadini. Eppure, in legge di bilancio è arrivata una misura molto più limitata rispetto alle proposte avanzate durante tutto il 2025, alcune delle quali chiedevano la disapplicazione integrale dell'aggiornamento dei requisiti per il biennio 2027-2028. Al di là della legge di bilancio, è da molto tempo che da più parti viene manifestata insofferenza verso gli aggiustamenti pensionistici automatici, con richieste di blocco prolungato o anche di definitivo superamento.

Di fronte a questa predisposizione che c'è e si avverte nel Paese anche per colpa di atteggiamenti equivoci e altalenanti di chi può guidare il dibattito, quello che ci si aspetta la Politica responsabile faccia è dare il giusto spazio all'evidenza dei dati. Rinunciare agli automatismi non è possibile. Se ne parlerà, semmai, dopo il 2040, superata la "gobba" di incidenza della spesa sul PIL. Sino ad allora gli automatismi sono timone di cui non si può fare a meno. Nel frattempo, è molto rischioso anche solo il "giocarci", facendo finta di volerli superare e ammorbidire, scaricando, più o meno indirettamente, sull'INPS, sull'ISTAT e anche sulla RGS il peso di chi rallenta questa scelta con la diffusione di dati e analisi tecniche. Il rischio è screditare la normativa esistente, faticosamente costruita nel tempo, e screditare anche Istituzioni fondamentali per la vita democratica del Paese.



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 17-02-2026

Messaggio n. 558

OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

Il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante "Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita", ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a tre mesi.

Successivamente, l'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha previsto che il suddetto incremento si applica nella misura di un mese per l'anno 2027 e nella misura intera di tre mesi per l'anno 2028.

Infine, il 20 gennaio 2026 è stata pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze, la nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 del 2025 sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito dello scenario demografico ISTAT – mediano base 2024, con le Tabelle relative ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nei prossimi decenni.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, ai fini della lavorazione delle istanze relative ai trattamenti in oggetto, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione "in via prospettica" come individuati dall'articolo 1, commi 180 e 181 e da 185 a 190, della legge di Bilancio 2026, nonché del nuovo scenario demografico definito dall'ISTAT, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In ogni caso, si rammenta che i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l'accesso ai trattamenti pensionistici sono individuati con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010. Solo a seguito dell'emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029-2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati.

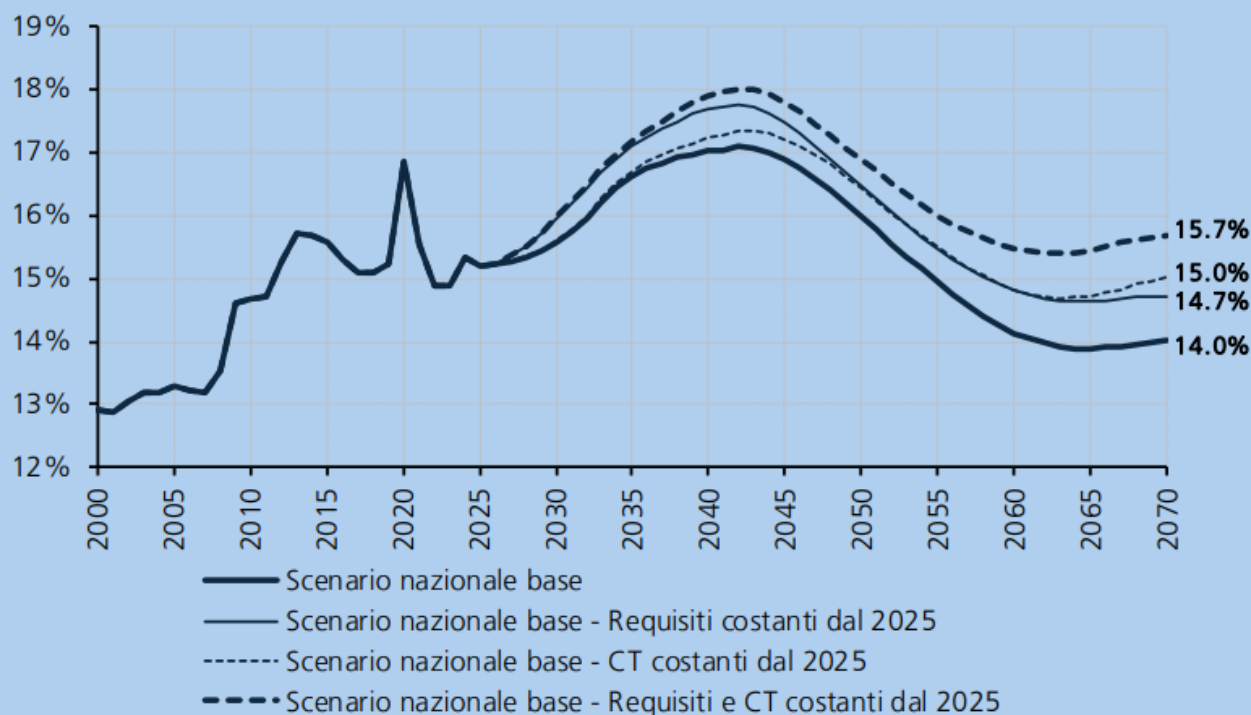
Pertanto, le Strutture territoriali, nella lavorazione delle domande di prestazione di accompagnamento a pensione di cui all'oggetto, avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate.

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.

A tale riguardo, le Strutture territoriali devono segnalare al datore di lavoro esodante e al lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella domanda dell'assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell'importo per le prestazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012, e quanto verificato dalle medesime Strutture al momento della liquidazione della prestazione.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

Figura A: Spesa pubblica per pensioni - Confronto tra scenari





sullo stesso tema:

- [Sulla cresta del monte](#)
- [Dove va la vita attesa?](#)
- [Release demo.ISTAT a confronto](#)
- [Vita attesa stimata ed effettiva per coorte](#)
- [INPS, ISTAT, demografia](#)
- [L'1,5% tra montante e rendita](#)
- [Chi ha soluzioni per il puzzle delle pensioni?](#)

Red. Ref.
www.reforming.it
mail: [info at reforming.it](mailto:info@reforming.it)
twitter: [reformingit](https://twitter.com/reformingit)
tel.: 347 - 90.23.927